

Delibera n.76/2022

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 34/2022, del 24 febbraio 2022, nei confronti di Forship S.p.A., per la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.**

L’Autorità, nella sua riunione dell’11 maggio 2022

- VISTO** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: “Regolamento (UE) n. 1177/2010”);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010 (di seguito anche: decreto legislativo n. 129/2015);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTA** la delibera n. 34/2022, del 24 febbraio 2022, notificata, in pari data, con nota prot. ART n. 3698/2022, con la quale l’Autorità ha avviato un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, per l’eventuale adozione, nei confronti di Forship S.p.A. (di seguito anche: Forship o Compagnia), di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativamente ai fatti esposti nel reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 15758/2021, dell’11 ottobre 2021, con riferimento al viaggio programmato dalla Compagnia da Golfo Aranci a Livorno dell’8 agosto 2021; la medesima delibera, al punto 7 del dispositivo, ha ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni ai sensi dell’articolo 16 della legge

24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di: euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010; euro 500,00 (cinquecento/00) per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2 del predetto Regolamento (UE) n. 1177/2010;

**VISTA** l'istanza di accesso agli atti presentata dalla Compagnia in data 11 marzo 2022, perfezionata in data del 21 marzo 2022 (cfr. rispettivamente prot. ART n. 4796/2022 e prot. ART 5487/2022) riscontrata dall'Autorità in data 4 aprile con nota prot. ART n. 9403/2022, in pari data;

**RILEVATO** che Forship si è avvalsa della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, relativamente ad entrambe le violazioni contestate e che il suddetto pagamento, attese le evidenze bancarie assunte con prot. ART n. 11074/2022, del 26 aprile 2022, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare degli importi previsti dal punto 7 della citata delibera 34/2022, per un totale di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00);

**CONSIDERATO** che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 34/2022;

su proposta del Segretario Generale

#### **DELIBERA**

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 34/2022, del 24 febbraio 2022, nei confronti di Forship S.p.A, per la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981;
2. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Forship S.p.A., comunicata alla reclamante e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 11 maggio 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)